



COMUNE DI CASTELLANETA

(PROVINCIA DI TARANTO)

DELIBERAZIONE COPIA DELLA GIUNTA COMUNALE

N.RO 43 Reg. Gen.	Sig. Schiavone B. A. c/Comune di Castellaneta
DATA 19/04/2016	OGGETTO: Atto di Appello alla sentenza n. 650/2014 del Tribunale di Taranto - sez. distaccata di Ginosà. Determinazioni.

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno DICIANNOVE del mese di APRILE alle ore 19,15 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, appositamente convocata, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

GUGLIOTTI avv. Giovanni	SINDACO	presente
CELLAMARE sig. Alfredo Oscar	VICESINDACO	presente
PRENNA ins. Giovanni	ASSESSORE	presente
DE MARINIS dott. Gianrocco	ASSESSORE	presente
D'ETTORRE dott.ssa Anna Rita	ASSESSORE	presente
RUBINO Sig. Alessandro	ASSESSORE	presente

ASSISTE e partecipa alla seduta il Sig. DE BONIS dr. Paolo Giovanni in qualità di SEGRETARIO GEN.

ASSUME la presidenza il Sig. GUGLIOTTI avv. Giovanni in qualità di SINDACO, il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- f) con atto introduttivo al giudizio, notificato in data 11.03.2010, il sig. Schiavone Bruno Augusto, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Saponaro con studio in Castellaneta alla Via Ospedale n. 70, con il quale l'attore, ex amministratore comunale, chiedeva al Giudice Unico del Tribunale di Taranto, sezione distaccata di Ginosa:
 - 2) dichiarare che Schiavone Bruno Augusto è creditore, per i titoli e le ragioni di cui in narrativa, nei confronti del Comune di Castellaneta della somma di € 9150,15 e, per l'effetto **2) condannare** il Comune di Castellaneta, in persona del Sindaco e/o legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del Sig. Schiavone Bruno Augusto della somma di € **9150,15=**, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla data di maturazione del diritto sino all'effettivo soddisfo.
 - 3) condannare il convenuto al pagamento delle spese e competenze del giudizio;
- g) il giudizio si concludeva con il rigetto della domanda e la compensazione delle spese tra le parti;
- h) in data 23/09/2014 è stato notificato al legale di fiducia di questo Ente, avv. Francesco A. Festa, atto di appello alla sentenza n. 650/2014 del Tribunale di Taranto – sez. distaccata di Ginosa;
- i) con decreto sindacale n. 116 del 23/12/2014 veniva conferito ulteriore incarico al medesimo legale che aveva già difeso questo Ente con esito positivo;
- j) con nota n. 681 del 13/01/2016 il procuratore costituito comunicava quanto di seguito riportato:
.... controparte Mi ha comunicato in via stragiudiziale la disponibilità del Sig. SCHIAVONE BRUNO AUGUSTO a transigere la vicenda con il versamento in favore del medesimo da parte del Comune di Castellaneta della sola sorte capitale residua pari ad 4.150,15, con rinuncia agli interessi maturati e maturandi e con compensazione delle spese di lite. omissis...

PRESO atto che il legale di fiducia di questo Ente, con successiva nota in data _____, trasmetteva schema di atto di transazione e proprio parere favorevole in merito alla transazione stessa, così come proposta.

DATO ATTO che l'approvazione dell'ipotesi transattiva rientra nella competenza della Giunta così come, peraltro, rimarcato dalla giurisprudenza (v., in particolare, Cass. civ. 3^a sez. 2 febbraio 2005 n. 2072) che si è occupata di tale materia sia pure con riferimento alla normativa introdotta dall'art. 35 della legge 142 del 1990 riproposta con l'art. 48 del T.U.E.L. 267 del 2000.

CONSIDERATO, altresì, che secondo principi di diritto la transazione integra l'ipotesi di un nuovo contratto e, pertanto, è a quest'ultimo che occorre fare riferimento per accertare se sussistono i presupposti dettati dall'art. 183 del T.U.E.L. per procedere all'impegno di spesa.

RILEVATO, in altri termini, che non è applicabile l'art. 194 del T.U.E.L. sul riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio sia perché l'elenco dei casi in cui è possibile tale riconoscimento non può essere oggetto di interpretazione analogica e sia per la natura di nuova obbligazione giuridica della transazione.

EVIDENZIATO che, in merito alle transazioni, la Corte dei Conti ha rilevato che *«le stesse, in considerazione della loro natura negoziale, presuppongono una decisione di pervenire ad un accordo con la controparte, con la conseguenza che l'Ente ha la possibilità di prevedere non solo il sorgere dell'obbligazione ma anche i modi e i tempi dell'adempimento. Ne discende che l'Amministrazione in tali casi è nelle condizioni di attivare le normali procedure contabili di spesa (stanziamento, impegno, liquidazione e pagamento) previste dall'art. 191 ... e di rapportare ad esse l'assunzione delle obbligazioni derivanti dagli accordi transattivi»* (deliberazione, in sede consultiva, delle Sezioni riunite della Regione siciliana n. 9 del 6 dicembre 2005).

RAVVISATA la necessità di emanare apposita direttiva al funzionario responsabile della 1^a Area affinché predisponga tutti gli atti necessari per la liquidazione in favore del Sig. Schiavone Bruno

Augusto, della complessiva somma di € 4.350,00 (compresa la metà della imposta di registro, attesa la compensazione delle spese tra le parti), al fine di definire transattivamente ed in via stragiudiziale il giudizio.

RITENUTO di dover provvedere in merito;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi, favorevoli, resi nelle forme di legge

D E L I B E R A

- di prendere atto, per le motivazioni tutte espresse in narrativa, della proposta transattiva per la definizione stragiudiziarla del giudizio di Appello alla sentenza n. 650/2014 del Tribunale di Taranto – ex sez. distaccata di Ginosa, R.G. 448/14 , così come da istruttoria del Funzionario Responsabile 1^ Area dott. Giovanni Sicuro riportata in premessa.
- di stabilire che la spesa derivante dall'esecuzione della presente deliberazione è pari ad € 4.350,00 (quattromilatrecentocinquanta onnicomprensiva);
- demandare al funzionario responsabile del servizio l'adozione di tutti i provvedimenti, nei termini sopra precisati, connessi e conseguenti al presente atto, in quanto di natura gestionale.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

con separata votazione unanime e favorevole,

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ed urgente ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. 267/2000.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO:

IL PRESIDENTE

F.to GUGLIOTTI Avv. Giovanni

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DE BONIS dr. Paolo Giovanni

SI DICHIARA che la presente copia è conforme all'originale depositata agli atti di questo Comune.



IL SEGRETARIO COMUNALE
DE BONIS dr. Paolo Giovanni

SI CERTIFICA CHE la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 c. 1 D.Lvo 267/00 e dell'art. 32 c. 1 L. 69/09 e ss. mm. ed ii., è stata affissa all'Albo Pretorio ON-LINE il 21/04/2016 e vi resterà per 15 giorni consecutivi fino al 06/05/2016 ;

CHE , ai sensi dell'art. 125 D.Lvo 267/2000, contestualmente viene data comunicazione in elenco ai capigruppo consiliari .

Addi, 21 APR, 2016 (prot. n. 9526) ,

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
DE BONIS dr. Paolo Giovanni

ESEGUIBILITA' – ESECUTIVITA'

[] -

[X]- La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva dall' Organo deliberante

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DE BONIS dr. Paolo Giovanni

«MergeSeq»

[] - La presente deliberazione è divenuta esecutiva dal ___/___/201___ in quanto:

- () - Decorsi 10gg. Dalla pubblicazione all'Albo Pretorio
- ()- Decorsi, senza esito, 15 gg. dalla richiesta di esame al difensore civico
- ()- Confermata da Consiglio Comunale con atto n. del
- ()- _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
DE BONIS dr. Paolo Giovanni